

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **159/1993** (ECLI:IT:COST:1993:159)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **10/03/1993**; Decisione del **01/04/1993**

Deposito del **08/04/1993**; Pubblicazione in G. U. **14/04/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19355**

Atti decisi:

N. 159

ORDINANZA 1-8 APRILE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 R.D. 30 gennaio 1933, n. 1611 ("Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato") promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1992 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Zampiero Fabio e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 761 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che nel corso della controversia di lavoro tra Zampiero Fabio e l'ente Ferrovie dello Stato, quest'ultimo costituitosi a mezzo di un proprio funzionario depositando una memoria difensiva, il Pretore di Venezia, con ordinanza del 14 luglio 1992, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 24, 32, comma 5, e 3 Cost. - dell'art. 3 R.D. 30 gennaio 1933 n. 1611 (Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) nella parte in cui prevede che le amministrazioni dello Stato possono - intesa l'Avvocatura dello Stato - essere rappresentate dai propri funzionari nei giudizi innanzi al pretore per sospetta violazione sia del diritto di difesa (perché, ammettendo indiscriminatamente per tutte le materie affidate alla competenza del pretore la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni dello Stato a mezzo di propri funzionari, senza i limiti previsti dalla legge processuale, non si assicura alle stesse un adeguato patrocinio); sia della prescrizione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (perché in generale, nell'ipotesi suddetta, viene consentito l'esercizio dello jus postulandi senza il previo esame di Stato); sia del principio di eguaglianza (per essere ingiustificatamente prevista, per le amministrazioni dello Stato, una disciplina differenziata della rappresentanza in giudizio nelle controversie innanzi al pretore);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata non fondata;

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione l'ente Ferrovie dello Stato è stato trasformato in società per azioni (v. delibera CIPE 12 agosto 1992 in attuazione del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35) e che ciò può incidere sulla possibilità che la difesa in giudizio di quest'ultima continui ad essere svolta dall'Avvocatura di Stato e quindi sulla ulteriore applicabilità della relativa disciplina;

che la questione di costituzionalità, come prospettata dal giudice rimettente, presuppone che trovi applicazione il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, la cui normativa è oggetto di censura;

che, di conseguenza, è necessario che gli atti vengano restituiti al giudice a quo perché verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.